

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

ANNA MARIA CAPITTA

Ergastolo e rieducazione del condannato: la Corte censura la preclusione assoluta ai benefici penitenziari – Corte cost. n. 149 del 2018

Con la sentenza n. 149 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato; in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, l. n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-*bis* c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

La Consulta ha ritenuto fondato il dubbio prospettato dal giudice rimettente con riguardo al profilo di una possibile irragionevolezza intrinseca della disposizione censurata rispetto alla necessaria finalità rieducativa della pena. Tale profilo di censura – ha evidenziato la stessa Corte – coinvolge in realtà il combinato disposto degli artt. 3 e 27, co. 3, Cost.

A questo riguardo, sono tre gli aspetti esaminati dal Giudice delle leggi.

In primo luogo, la Corte ha rimarcato come la disciplina penitenziaria di cui all'art. 58-*quater*, co. 4, ord. penit. – nel precludere in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari – risulti nel suo complesso pesantemente deteriore per le speciali categorie di condannati cui si riferisce la norma censurata: e ciò non solo rispetto alla generalità dei condannati, ma anche rispetto ai condannati per gli altri delitti cui si applicano le preclusioni di cui all'art. 4-*bis* ord. penit., compresi quelli di prima fascia, per i quali la concessione dei benefici è subordinata alla loro collaborazione con la giustizia o alle situazioni a essa equiparate. Infatti, mentre per questi ultimi e per gli ergastolani in genere è possibile la concessione di determinati benefici dopo l'espiazione di specifiche soglie di pena (riducibili a otto, sedici, ventun anni, a seconda dei casi), per i condannati per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero di terrorismo o di eversione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, quelle soglie di pena non vigono e vengo-

no in blocco sostituite dalla soglia temporale dei due terzi di pena o dei ventisei anni nel caso di ergastolo, non riducibile per effetto della liberazione anticipata. L'appiattimento all'unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l'accesso ai benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis* ord. penit. - ha osservato la Corte - si pone in contrasto con il principio della «progressività trattamentale e flessibilità della pena» (sent. n. 255 del 2006; in senso conforme, sent. n. 257 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995).

In secondo luogo, i giudici della Consulta hanno rilevato che la disposizione censurata, sterilizzando ogni effetto pratico delle detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata sino al termine di ventisei anni, riduce fortemente, per il condannato all'ergastolo, l'incentivo a partecipare all'opera di rieducazione, in cui si sostanzia la *ratio* dell'istituto della liberazione anticipata (sent. n. 186 del 1995 e n. 276 del 1990).

Vi è infine - secondo la Corte - un terzo profilo di irragionevolezza della disciplina censurata in relazione al finalismo rieducativo della pena.

E' questa la parte più innovativa della sentenza: non si può sacrificare la funzione rieducativa sull'altare di altre, pur legittime, funzioni della pena. Nell'ambito di una declaratoria di incostituzionalità che riguarda la materia dell'ergastolo e l'accesso ai benefici penitenziari, il Giudice delle leggi pone, dunque, al centro del trattamento penitenziario il principio di rieducazione del condannato, affermando a chiare lettere la sua ineliminabilità e il suo primato rispetto a ogni altra funzione della pena.

Il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici penitenziari stabilito dalla norma censurata per particolari categorie di condannati all'ergastolo - osserva la Corte - impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dall'ergastolano durante l'esecuzione della pena stessa, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna. Tale rigido automatismo contrasta con la finalità di rieducazione del condannato nella fase di esecuzione della pena e, dunque, va censurato. La Corte richiama, in proposito, l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, che ha indicato come criterio «costituzionalmente vincolante» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso» nella materia dei benefici penitenziari (sent. n. 436 del 1999). La Consulta ha ritenuto assorbita nelle considerazioni che precedono l'ulteriore censura formulata dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost.

La sentenza in esame si pone in linea con i recenti insegnamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui gli Stati hanno l'obbligo di consentire sempre che il condannato alla pena perpetua possa espiare la propria

colpa, reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della propria pena (Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito, par. 111-113).

Sul punto, non mancano, in questa pronuncia, rilevanti affermazioni che riguardano la condizione dell'ergastolano. La personalità del condannato – ha concluso icasticamente il Giudice delle leggi – non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento.

Gli effetti della decisione adottata sono stati estesi dalla Corte costituzionale anche alla parte dell'art. 58-*quater*, co. 4, ord. penit. che si riferisce ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-*bis* c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La declaratoria di illegittimità oggetto della pronuncia non riguarda, invece, i condannati a pena detentiva temporanea per i delitti di cui agli artt. 289-*bis* e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. Come ha avvertito la Corte, spetterà al legislatore individuare gli opportuni rimedi alle eventuali disparità di trattamento che si dovessero produrre in conseguenza della presente decisione.